

MASSIMARIO SENTENZE ADUSBEF

Segnalazione delegato ADUSBEF

Avv. ti Antonio TANZA adusbef@studiotanza.it e Vincenzo LAUDADIO adusbef@laudadiofirm.it - ADUSBEF Puglia: www.adusbefpuglia.it - www.studiotanza.it

Autorità

Tribunale di Bari, Presidente RANA sezione IV, RG.2378/2013, sentenza n.3847/15 pubblicata il 16.9.15

Massima generale:

Con la sentenza n.3847/2015 il Tribunale di Bari, Sezione IV Pres. dott Rana, si è occupato a 360 gradi di quelle che sono le vicende connesse al contratto di conto corrente bancario e da decenni oggetto di disputa tra clienti e banche.

In primo luogo il Tribunale ha ribadito il principio, già divenuto “norma” dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418 del 2010) secondo il quale la prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni in conto corrente si prescrive in dieci anni. Conformemente a quanto sancito dalle SSUU il Tribunale ha reiterato la distinzione – utile al fine della determinazione del dies a quo - tra versamenti ripristinatori e versamenti solutori, i primi atti a ripristinare la liquidità del conto, i secondi a restituire un pagamento, con l’ovvia precisazione che l’appostazione sul conto di rimesse in ragione di titoli illegittimi (cms o interessi anatocistici) in nessun caso può costituire rimessa solutoria in favore della banca, almeno fino a chiusura del conto ed accertamento del saldo. Con la duplice ovvia conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

In ragione di tanto non è soggetta a prescrizione, l’azione di accertamento della nullità di clausole negoziali. In secondo luogo ha affermato che in nessun caso le scritture private tra banca e cliente, quand’anche possano essere considerate come negozio di ricognizione di debito, possono sanare le eventuali nullità contrattuali presenti, essendo la CMS o l’applicazione di clausole anatocistiche, materie sottratte alla libera disponibilità delle parti.

In terzo luogo ha ribadito il principio in base al quale, quanto meno con riferimento ai conti correnti aperti prima della Delibera CICR del 9.4.2000, è da considerarsi nulla la clausola di capitalizzazione differenziata per inesistenza del relativo uso normativo e per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c., ribadendo il principio che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (Cass., SS.UU. n. 24418 del 2

Analogo ragionamento è stato fatto per la CMS, la quale al pari delle altre vicende che interessano il rapporto di conto corrente con affidamento, necessita di specifica approvazione scritta, con la conseguenza che è da ritenersi nulla tout court, non trovando essa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi. La CMS, infatti, nella sua forma “classica” di onere aggiuntivo da pagarsi in percentuale sul picco massimo dello scoperto nel periodo di riferimento, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito, e come tale deve considerarsi priva di causa, e quindi nulla.

Da ultimo, il Tribunale ha ribadito la nullità della clausola uso su piazza, come da giurisprudenza ormai costante.

Riferimenti normativi per ogni singola massima

artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1988, 1422, 2934 e ss, 1341,

artt. 120 TUB;

art.25 D.Lgs 342/99

SINGOLE MASSIME

5-5. prescrizione

Si deve premettere che secondo la giurisprudenza si considerano solutorie soltanto le rimesse compiute su un conto scoperto, e, cioè passivo non affidato, ovvero su un conto passivo oltre l’affidamento concesso dalla banca, sicché, laddove il conto sia affidato, solo la rimessa operata entro i limiti di tale affidamento ha natura ripristinatoria della provvista, mentre quella operata oltre tale limite ha evidentemente natura solutoria.

Ciò premesso, l’eventuale prescrizione del diritto di ripetizione è strettamente legata al “tipo di pagamento” annotato in conto.

Ebbene, l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un

pagamento, nel senso che, almeno fino a chiusura ed accertamento del saldo, non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca, con la conseguenza ulteriore che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. n. 798 del 2013).

Secondo Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418, l'azione di "ripetizione di indebito", proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Del pari la prescrizione decennale inizia a decorrere dal pagamento avente natura solutoria, e non dalla chiusura del conto, a patto che il creditore abbia specificamente e tempestivamente indicato quali delle annotazioni in conto abbiano avuto carattere e natura solutoria.

Di contro l'azione per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali è imprescrittibile.

5-7. scritture contabili:

In nessun caso le scritture private tra banca e cliente, quand'anche possano essere considerate come negozio di ricognizione di debito, possono sanare le eventuali nullità contrattuali presenti, essendo la CMS o l'applicazione di clausole anatocistiche, materie sottratte alla libera disponibilità delle parti. Per di più conferma di irrilevanza di tali pattuizioni deriva anche dalla semplice lettura dell'andamento concreto del rapporto.

Per di più non può parlarsi di ricognizione di debito quando il rapporto è ancora in essere, in quanto la ricognizione di debito ha la sua ragione d'essere in presenza di un saldo finale negativo per il cliente; cosa che non può verificarsi in presenza di conto aperto.

24-1. anatocismo

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, è da tempo *ius receptum* (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096 e Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Foro it., 1999, I, 1153; nonché Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, in Foro it., 2000, I, 451 e definitivamente Cass., sez. Un., 4 novembre 2004 n. 21095) la nullità della clausola di capitalizzazione differenziata (a SUO tempo di applicazione generalizzata in tutti i contratti) per inesistenza del relativo uso normativo. Si aggiunga che la S.C. ha ritenuto che, "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (Cass., SS.UU. n. 24418 del 2010).

Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 342 del 1999, stabilendo che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del suddetto D. Lgs. per contrasto con gli art. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost. nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia delle clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR.

24-2. commissioni:

Premesso che la CMS, al pari delle altre vicende che interessano il rapporto di conto corrente con affidamento, necessita di specifica approvazione scritta, è da ritenersi nulla *tout court*, non trovando essa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi.

La CMS, infatti, nella sua forma "classica" di onere aggiuntivo da pagarsi in percentuale sul picco massimo dello scoperto nel periodo di riferimento, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito, e come tale deve considerarsi priva di causa, e quindi nulla.

24-3. interessi

E' pacifica la nullità della clausola uso su piazza, secondo giurisprudenza ormai costante: a ciò consegue l'applicazione del tasso legale e poi del "tasso bot", secondo i noti criteri *ratione temporis*. Anche gli interessi al pari di altre clausole che afferiscono al contratto di conto corrente non possono essere applicati in assenza di una specifica sottoscrizione e comunque in contrasto con i dettami normativi. In ragione di tanto rinvii ad usi, specie se non normativi, non possono essere ammessi.

Del pari, in assenza di una specifica previsione, anche per i tassi a credito sulle giacenze devono applicarsi i tassi d'interesse legali.

Sentenza n. 3847/2015 pubbl. il 16/09/2015 RG n. 2378/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2378/2013 R.G. promossa da:

C.A. con ii patrocinio degli avv. LAUDADIO Vincenzo e TANZA Antonio, con elezione di domicilio in Via P.Amedeo, 164 BARI presso l'avv. LAUDADIO VINCENZO; Attore

contro:

BANCA CARIME SPA, con ii patrocinio degli avv. C.E.....; Convenuta

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 16/09/2015, che qui si intendono richiamate.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2013, l'odierna attrice conveniva in giudizio BANCA CARIME S.p.a., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

1. ACCERTARE e DICHIARARE...
2. ACCERTARE e DICHIARARE..... e, per l'effetto, DICHIARARE.....
3. ACCERTARE e DICHIARARE
4. ACCERTARE e DICHIARARE.....
5. ACCERTARE e DICHIARARE.....
6. DETERMINARE.....
7. ACCERTARE e DICHIARARE.....
8. DETERMINARE,.....; mentre DETERMINARE e CONDANNARE.....
9. DICHIARARE.....
10. CONDANNARE.....

Si costituiva la Banca Carime S.p.a. con la quale rassegnava le seguenti conclusioni:

1) dichiarare inammissibile, improcedibile a comunque infondata la domanda avversa, pertutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e per l'effetto integralmente rigettarla

- 2) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;
- 3) con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c. limitatamente alla domanda di cui al punto 9 dell'atto di citazione.

Disposta ed espletata CTU, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2015.

Motivi della decisione

La domanda è fondata, per quanto di ragione.

In primo luogo, si osserva che, quand'anche la scrittura delpotesse valere come **negozio di accertamento a ricognizione di debito**, i suoi effetti non varrebbero a travolgere eventuali nullità contrattuali nel frattempo maturate, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. D'altra parte, come spiega il CTU, non ha pratica rilevanza la pattuizione di interessi ivi prevista, considerando l'andamento concreto del rapporto.

Alla stessa conclusione si giunge considerando il mancato reclamo avverso gli estratti conto periodici.

E' fuori di dubbio, inoltre, che essendo il rapporto ancora in corso di esecuzione non è lecito parlare di ripetizione di indebito in senso proprio e formulare domande in tal senso, atteso che ciò presupporrebbe la formulazione di un saldo finale negativo ed il pagamento della relativa somma alla banca. Cadrebbe così ogni questione di eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione, salvo che per i versamenti solutori. Sennonchè espressamente parte attrice ha limitato, in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la propria pretesa restitutoria al caso di revoca dell'apertura di credito, che non si è verificato.

La banca eccipisce poi la **prescrizione del diritto al riconteggio delle poste di dare ed avere** richiesto in funzione di eventuali addebiti contra legem.

Si deve premettere che secondo la giurisprudenza si considerano solutorie soltanto le rimesse compiute su un conto scoperto, e, cioè passivo non affidato, ovvero su un conto passivo oltre l'affidamento concesso dalla banca, sicché, laddove il conto sia affidato, solo la rimessa operata entro i limiti di tale affidamento ha natura ripristinatoria della provvista, mentre quella operata oltre tale limite ha evidentemente natura solutoria.

Ebbene, l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. n. 798 del 2013). Secondo Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418, l'azione di "ripetizione di indebito", proposta dal cliente di

una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' "accipiens".

Ebbene, nel caso specifico l'eccezione risulta formulata in termini generici, senza alcun riferimento a specifiche operazioni solutorie o ripristinatorie, ed è anzi palesemente limitata al solo diritto all'accertamento della nullità, partendo dal presupposto della persistente inerzia del correntista: non si parla invece di diritto alla ripetizione.

In realtà, nella specie l'inerzia dell'attore non è rilevante, atteso che l'art. 1422 c. c. dispone che l'azione di nullità contrattuale è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di indebito: azione che in questo caso, come si è visto, non è stata proposta.

Tutto ciò premesso, è pacifica la nullità della clausola uso su piazza, secondo giurisprudenza ormai costante: a ciò consegue l'applicazione del tasso legale e poi del "tasso bot", secondo i noti criteri *ratione temporis*.

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, è da tempo *ius receptum* (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096 e Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in *Foro it.*, 1999, I, 1153; nonché Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, in *Foro it.*, 2000, I, 451 e definitivamente Cass., sez. Un., 4 novembre 2004 n. 21095) la nullità della clausola di capitalizzazione differenziata (a SUO tempo di applicazione generalizzata in tutti i contratti) per inesistenza del relativo uso normativo. Si aggiunga che la S.C. ha ritenuto che, "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (Cass., SS.UU. n. 24418 del 2010).

In seguito l'art. 120 T.U.b. ha introdotto il principio della pari periodicità del calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri.

Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 comma 2 d.lgs. n. 342 del 1999, stabilendo che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del suddetto D. Lgs. per contrasto con gli art. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost. nella parte in cui aveva fatto salva la validità e l'efficacia delle clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR.

Quanto alla c.m.s., essa viene comunemente definita la remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente. Infatti, quando la banca concede un "fido" deve predisporre una disponibilità finanziaria, indipendentemente dall'effettivo prelevamento.

La c.m.s. viene di norma applicata nelle aperture di credito in conto corrente, ma è anche utilizzata nei cc.dd. affidamenti occasionali, quali scoperti e sconfinamento senza fido.

In sostanza, anche dal punto di vista economico, la commissione di massimo scoperto andrebbe a remunerare non il finanziamento (e quindi l'erogazione di credito), bensì il servizio di "pronta disponibilità" della somma per provvedere alle mutevoli necessità finanziarie del cliente nell'ambito del fido concesso.

Accadeva tuttavia, nella pratica operativa, che le banche commisurassero la c.m.s. non all'importo affidato, ma allo scoperto massimo di conto corrente verificatosi nel periodo di riferimento.

Tali modalità di calcolo della c.m.s., pertanto, portano ad assimilarla ad un costo sopportato per l'erogazione del credito, e quindi agli interessi passivi, anche se potrebbe ritenersi che tale modalità di calcolo abbia rilievo solamente ai fini contabili, ma non anche sotto il profilo giuridico-causale, che permane quello della remunerazione per la messa a disposizione dei fondi.

Una parte della giurisprudenza ritiene tale commissione compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti, «a condizione che le stesse abbiano previsto espressamente modalità obiettive per assicurarne la conoscibilità e determinabilità» (Trib. Novara 16 luglio 2010), e che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, «non può, a differenza dell'anatocismo, in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso» (Trib. Salerno 10 giugno 2009) ; peraltro, in alcuni casi si è ritenuto che le clausole in questione sono valide «solo se costituenti l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione» (Trib. Terano 18 gennaio 2010), potendosi la commissione ritenersi sorretta da una causa lecita solo in relazione allo scoperto del conto, di talché «non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione uno "scoperto" e potendo riconoscersi validità alle clausole contrattuali che prevedano "commissione di massimo scoperto" solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione», dovrebbe ritenersi illegittima la clausola che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido (Trib. Mondovì 17 febbraio 2009, in Giur. Merito, 2009, 4, 973)

Ritiene tuttavia il giudicante che sia decisamente preferibile quell'orientamento che ha affermato la nullità tout court della clausola prevedente la commissione di massimo scoperto, «non trovando essa alcuna giustificazione causale, né quale corrispettivo per un servizio prestato al cliente, né quale remunerazione per il denaro prestato, essendo tale

funzione già assolta dalla corresponsione degli interessi>> (Trib. Salerno 12 giugno 2009; v. anche Trib. Monza 7 aprile 2006; Trib. Lecce 11 marzo 2005)

La commissione di massimo scoperto, dunque, nella sua forma "classica" di onere aggiuntivo da pagarsi in percentuale sul picco massimo dello scoperto nel periodo di riferimento, si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito, e come tale la relativa clausola deve considerarsi priva di causa, ed è quindi nulla.

Di questi criteri il CTU ha fatto opportuno e buon governo, così come del calcolo del TEG e delle conseguenze in tema di usura, non essendovi stata determinazione per iscritto degli interessi.

Inoltre, il CTU opportunamente ha ritenuto di non dover applicare sulle eventuali giacenze attive del conto il tasso dello 0,50 (pattuito) preferendo il tasso legale sulla base della condivisibile considerazione che la scrittura del prevedesse quel tasso solo sulle giacenze fino a lire 500.000 e che quindi non vi fosse la previsione di un tasso per giacenze superiori.

In conclusione, quindi, il rapporto complessivo presenta al un saldo di: in questi termini va accolta la domanda di parte attrice.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU restano in solido a carico della banca.

.....

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accoglie la domanda, per quanto di ragione e, ritenuta la nullità parziale del contratto, dichiara che il saldo attivo del conto c/c e dei contratti collegati è pari ad €
- 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €.per esborsi ed € per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
- 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in data 16/09/2015.

Il Giudice

Dott. Giuseppe Rana